



**COMUNE DI ROVERE' DELLA LUNA**  
**Provincia di Trento**

38030 ROVERE' DELLA LUNA (TN) - Piazza Unità d'Italia, 4  
Tel. 0461/658524 - Fax 0461/659095 - Codice Fiscale 00309060226

**VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 33**  
**DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO: IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE IM.I.S. – APPROVAZIONE ALIQUOTE, DETRAZIONI E DEDUZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2024.**

L'anno **duemilaventitré** addì **ventisette** del mese di **dicembre** alle ore **20:30**, a seguito di regolari avvisi recapitati a termine di legge si è riunito il Consiglio comunale con l'intervento dei Signori:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente	Giust.
Sindaco	Luca Ferrari	Si		
Consigliere	Denis Dalpiaz	Si		
Consigliere	Tiziana Bortolotti	Si		
Consigliere	Emanuela Coller	Si		
Consigliere	Luca Togn		Si	GIUSTIFICATO
Consigliere	Gloria Degasperi		Si	GIUSTIFICATA
Consigliere	Silvio Ferrari	Si		
Consigliere	Roberto Barbi	Si		
Consigliere	Alessio Girardi		Si	GIUSTIFICATO
Consigliere	Noemi Torcasio	Si		
Consigliere	Marco Endrizzi	Si		
Consigliere	Ilaria Ruatti	Si		
Consigliere	Romina Sandri	Si		
Consigliere	Veronica Formenti	Si		
Consigliere	Patrick Manzardo	Si		

Assiste il sostituto del Segretario Comunale dott. **Santini Luca**.

Il signor **Luca Ferrari**, in qualità di Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a deliberare sull'oggetto suindicato.

**OGGETTO: IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE IM.I.S. – APPROVAZIONE ALIQUOTE, DETRAZIONI E DEDUZIONI D’IMPOSTA PER L’ANNO 2024.**

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Richiamati gli articoli dall’1 al 14 della L.P. 14/2014 “Disposizioni per l’assestamento del bilancio 2015 e pluriennale 2015-2017 della Provincia Autonoma di Trento” hanno istituito, ai sensi dell’art. 80 comma 2 dello Statuto Speciale per il Trentino Alto Adige, a decorrere dall’anno 2015, l’Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.) quale tributo proprio dei Comuni in sostituzione dell’Imposta municipale propria (I.M.U.P.) e della Tassa per i servizi indivisibili (TA.S.I.).

Visto in particolare il comma 1 dell’articolo 8 della L.P. 14/2014 che prevede, ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione, che il Comune determini, anche disgiuntamente e per singole fattispecie, ai sensi degli articoli 5 e 6 della stessa legge provinciale, le aliquote, le deduzioni, le detrazioni e i valori delle aree fabbricabili. In caso di mancata adozione della relativa deliberazione, si applica l’articolo 1 comma 169 della legge n. 296 del 2006.

Ricordato che il comma 3 dell’articolo 8 della L.P. 14/2014 stabilisce che, fatto salvo quanto previsto in materia dalla legge provinciale n. 36 del 1993, le delibere in materia di IM.I.S. sono adottate prima dell’approvazione del bilancio di previsione relativo all’esercizio finanziario coincidente con il periodo d’imposta cui le deliberazioni stesse si riferiscono. Le deliberazioni adottate dopo l’approvazione del bilancio di previsione trovano applicazione dal periodo d’imposta successivo.

Richiamato l’art. 9-bis della L.P. 15 novembre 1993 n. 36, in particolare il comma 1che dispone: “Fermo restando il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali previsto dall’ordinamento regionale, gli enti locali possono adottare provvedimenti in materia tributaria e tariffaria anche dopo l’adozione del bilancio, e comunque non oltre il termine fissato dallo Stato per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, limitatamente alle materie sulle quali sono intervenute modificazioni da parte della legge finanziaria dello Stato per l’anno di riferimento o da altri provvedimenti normativi dello Stato o della Provincia e ad aspetti conseguenti all’adozione di atti amministrativi o interpretativi da parte dello Stato o dell’amministrazione finanziaria e tributaria che incidono sulle modalità di applicazione del tributo o della tariffa.”.

Preso atto altresì delle disposizioni di cui all’art. 1 comma 169 della L. n. 296/06, Legge Finanziaria 2007: “*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.*”.

Richiamato l’art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000, come recepito dalla legge provinciale n. 18/2015, che prevede che gli enti locali deliberino il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre di ogni anno e l’articolo 50, comma 1, lettera a) della L.P. n. 18/2015 che stabilisce che tale termine possa essere rideterminato con l’accordo previsto dall’articolo 81 dello Statuto speciale e dall’articolo 18 del D.Lgs. 16 marzo 1992, n. 268.

Richiamato il Protocollo d’Intesa in materia di finanza locale di data 07.07.2023 ad integrazione per l’anno 2023 e di accordo per l’anno 2024, sottoscritto tra il Presidente della Provincia, l’Assessore agli enti locali ed il vice-Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali che ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione 2024-2026 richiama il medesimo termine stabilito dalla normativa nazionale.

Considerato che il concetto di "immobile" sviluppato dalla normativa provinciale sull'IM.I.S. consente una articolazione delle aliquote molto più ampia rispetto ai previgenti tributi locali immobiliari, ed estende in modo molto significativo la potestà impositiva del Comune, consentendogli scelte autonome più mirate rispetto alla configurazione del proprio territorio. Questa più ampia autonomia impositiva si completa con la "forbice" di valori minimi e massimi nell'ambito della quale i Comuni possono modificare le aliquote standard. Il range è particolarmente ampio, fino al punto di consentire l'esenzione (per azzeramento dell'aliquota) dell'imposta anche per singole tipologie di immobili. Il Comune di Roverè della Luna, pur potendo manovrare quindi anche al rialzo le aliquote, ha sempre applicato fin dall'entrata in vigore dell'IM.I.S. i valori standard.

Vista la circolare n. 4 del Servizio Autonomie Locali della P.A.T. prot. com. 5475 dd. 16.08.2023 e la nota del Consorzio dei Comuni dd. 25.08.2023 prot. com. 5754.

Visto il citato Protocollo in materia di finanza locale che ha confermato il quadro delle aliquote, detrazioni e deduzioni IM.I.S. in vigore dal 2018, per l'anno 2024;

ritenuto di mantenere invariate rispetto al 2023, sia le aliquote che le detrazioni e agevolazioni per il 2024.

Considerato che il Comune può modificare le suddette aliquote nel rispetto dei limiti previsti dagli articoli 5, 6 e 14 della legge provinciale n. 14 del 2014.

Preso atto che anche per il periodo d'imposta 2024 l'abitazione principale, le fattispecie assimilate (sia obbligatoriamente – articolo 5 comma 2 lettera b) – che per scelta facoltativa dei Comuni – articolo 8 comma 2 lettere a), b) e d) – e le relative pertinenze sono esenti, essendo prevista (con modifica dell'articolo 5 comma 6 lettera a)) per tali fabbricati l'aliquota dello 0,00% (non aumentabile dai Comuni). L'esenzione non si applica ai fabbricati delle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9 ed alle relative pertinenze, per i quali trova applicazione la normativa IMIS "abitazione principale" in vigore nel 2015. Con riferimento all'abitazione principale di categoria A/1, A/8 ed A/9 la disciplina fissa una detrazione d'imposta pari ad euro 370,27.

Preso atto che dei mancati proventi derivanti dall'esenzione delle abitazioni principali (ad eccezione di quelle accatastate nelle categorie A/1, A/8 ed A/9) e delle relative pertinenze vi farà carico la Provincia Autonoma di Trento a mezzo del fondo perequativo.

Visti i valori di riferimento delle aree edificabili che il Comune ha individuato con deliberazione giuntale n. 35 del 31 marzo 2022.

Preso atto che con riferimento ai fabbricati strumentali all'attività agricola la disciplina fissa una deduzione applicata alla rendita catastale non rivalutata pari a 1.500,00 euro che il Comune può aumentare anche fino a piena concorrenza dell'imposta dovuta.

Visto il Regolamento IM.I.S. approvato con deliberazione consiliare n. 3 di data 28 marzo 2022.

Visti i Protocolli in materia di finanza locale a valere per gli anni dal 2016 al 2024, nei quali con riferimento alla manovra della fiscalità locale Giunta Provinciale e Consiglio delle Autonomie Locali hanno determinato l'istituzione di aliquote standard agevolate, differenziate per varie categorie catastali (in specie relative all'abitazione principale, fattispecie assimilate e loro pertinenze, ed ai fabbricati di tipo produttivo), quale scelta strategica a sostegno delle famiglie e delle attività produttive. Contestualmente, è stato assunto l'impegno per i Comuni di formalizzare l'approvazione delle aliquote stesse con apposita deliberazione (in quanto in carenza non troverebbero applicazione, ai sensi dell'art. 8 comma 1 della L.P. n. 14/2014 e dell'art. 1 comma 169 della L. n. 296/2006), e per la Provincia di riconoscere un trasferimento compensativo a copertura del minor gettito derivante dall'applicazione delle riduzioni così introdotte.

Valutati attentamente il quadro normativo di riferimento, gli accordi assunti tra Provincia e Consiglio delle Autonomie Locali, la necessità di non procedere, per quanto possibile, all'incremento della pressione fiscale per le fattispecie comunque non oggetto degli accordi stessi, e l'articolazione dei presupposti e delle basi imponibili di questo Comune.

Si propongono di seguito le aliquote IMIS a valere per il 2024 relative alle diverse fattispecie:

Deliberazione consiliare n. **33** dd. **27/12/2023**

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti D.Lgs 82/2015

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA	DETRAZIONE D'IMPOSTA	DEDUZIONE D'IMPOSIBILE
Abitazione principale per le sole categorie catastali A1, A8 ed A9, e relative pertinenze	0,35%	370,27	
Abitazione principale per le categorie catastali diverse da A1, A8 ed A9, e relative pertinenze	0,00%		
Fattispecie assimilate per legge (art. 5 comma 2 lettera b) della L.P. n. 14/2014) ad abitazione principale e relative pertinenze, per le categorie catastali diverse da A1, A8 ed A9	0,00%		
Altri fabbricati ad uso abitativo	0,895%		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali A10, C1, C3 e D2	0,55%		
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita inferiore o uguale ad € 75.000,00=	0,55%		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita inferiore o uguale ad € 50.000,00=	0,55%		
Fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti iscritti all'albo delle organizzazioni di volontariato o al registro delle associazioni di promozione sociale.	0,00%		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D3, D4, D6 e D9	0,79%		
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita superiore ad € 75.000,00=	0,79%		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita superiore ad € 50.000,00=	0,79%		
Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale uguale o inferiore ad € 25.000,00=	0,00%		
Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale superiore ad € 25.000,00=	0,10%		€ 1.500,00
Aree edificabili, fattispecie assimilate e altri immobili non compresi nelle categorie precedenti	0,895%		

Visto il regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 10 dd. 23.04.2018.

Vista la L.R. 3 maggio 2018 n. 2 che approva il Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige e ss.mm..

Visto il vigente Statuto comunale.

Visto il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i..

Visto il D. Lgs. 118/2011 e ss.mm..

Vista la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18 e ss.mm. "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)".

Ritenuto che, in esecuzione della sopra richiamata legge provinciale, gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 118/2011 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono in scadenza.

Vista la deliberazione giuntale n. 16 dd. 02.03.2023 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025.

Acquisiti i seguenti pareri:

"Effettuata regolarmente l'istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli articoli 185 e 187 della L.R. 3 maggio 2018 n. 2, parere favorevole in ordine ai riflessi della medesima sulla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Firmato digitalmente: Il Responsabile del Sezivio Finanziario rag. Danilo Avi"

"Effettuata regolarmente l'istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli articoli 185 e 187 della L.R. 3 maggio 2018 n. 2, parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della medesima, attestando altresì la copertura finanziaria della spesa.

Firmato digitalmente: Il Responsabile del Sezivio Finanziario rag. Danilo Avi"

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano, accertati dal Presidente con l'ausilio degli scrutatori previamente nominati.

## **DELIBERA**

1. Di determinare, per i motivi meglio espressi in premessa, le seguenti aliquote, detrazioni e deduzioni ai fini dell'applicazione dell'Imposta Immobiliare Semplice per l'anno di imposta 2024:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA	DETRAZIONE D'IMPOSTA	DEDUZIONE D'IMPONIBILE
Abitazione principale per le sole categorie catastali A1, A8 ed A9, e relative pertinenze	0,35%	370,27	
Abitazione principale per le categorie catastali diverse da A1, A8 ed A9, e relative pertinenze	0,00%		
Fattispecie assimilate per legge (art. 5 comma 2 lettera b) della L.P. n. 14/2014) ad abitazione principale e relative pertinenze, per le categorie catastali diverse da A1, A8 ed A9	0,00%		
Altri fabbricati ad uso abitativo	0,895%		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali A10, C1, C3 e D2	0,55%		
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita inferiore o uguale ad € 75.000,00=	0,55%		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita inferiore o uguale ad € 50.000,00=	0,55%		
Fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti iscritti all'albo delle organizzazioni di volontariato o al registro delle associazioni di promozione sociale.	0,00%		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D3, D4, D6 e D9	0,79%		
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita superiore ad € 75.000,00=	0,79%		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita superiore ad € 50.000,00=	0,79%		
Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale uguale o inferiore ad € 25.000,00=	0,00%		
Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale superiore ad € 25.000,00=	0,10%		€ 1.500,00
Aree edificabili, fattispecie assimilate e altri immobili non compresi nelle categorie precedenti	0,895%		

2. Di fissare le scadenze per il versamento dell'IM.I.S. per l'anno 2024 in rata unica al 16 dicembre 2024.

Deliberazione consiliare n. **33** dd. **27/12/2023**

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti D.Lgs 82/2015

3. Di dichiarare, con separata votazione, con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, 4° comma del Codice degli enti locali (CEL) della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 nr. 2.
4. Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento, ai sensi, secondo le modalità (unicamente telematica) ed entro il termine di cui all'art. 13 comma 15 del D.L. n. 201/2011, come convertito dalla L. n. 214/2011 e successive modifiche ed integrazioni.
5. Per quanto previsto dall'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, avverso il presente atto sono ammessi:
  - opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, 5° comma del Codice degli enti locali (CEL) della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvata con L.R. 3 maggio 2018 n. 2;
  - ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
  - ricorso al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla data della notifica o della comunicazione, o da quanto l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE:**

Ai sensi dell'art. 183, comma 4 della L.R. 3 maggio 2018 n. 2 la presente deliberazione, dichiarata immediatamente esecutiva, è pubblicata all'albo comunale, pena decadenza, entro cinque giorni dalla sua adozione per dieci giorni consecutivi (dal 28 dicembre 2023 al 07 gennaio 2024).

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE  
**Luca Ferrari**  
f.to digitalmente

IL SEGRETARIO  
**Santini Luca**  
f.to digitalmente